



circolare interna n. 36

Magenta 18/10/2022

Al personale docente e ATA

Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto contenuto in oggetto e si raccomanda la presa visione e la corretta applicazione di quanto notificato.

Disciplina dell'incompatibilità

La disciplina in oggetto è regolata: dalla legge 662/96 art 60 e 61; dall' ex art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e integrazioni; dall' art. 508 del D.Lgs. 297/94; dalla nota MIUR prot. 1584 del 29/07/05 e dalle nuova nota MI 21198 del 31/08/2020

Il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno previa comunicazione ed autorizzazione del Dirigente Scolastico può:

a) esercitare le libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio; L'esercizio della libera professione è subordinata alle seguenti ulteriori limitazioni:

- che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche,
- che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.
- Infine, perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.

b) svolgere lavori occasionali e saltuari a vario titolo retribuiti. Si evidenzia l'importanza della saltuarietà e dell'occasionalità della prestazione lavorativa. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego.

L'attività esercitata inoltre:

- non deve essere in conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- non deve pregiudicarne il regolare svolgimento della propria attività di docente.

c) svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito e non ricompresa nella specifica qui evidenziata.

Inoltre, per il personale docente l'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede l'impossibilità ad esercitare attività commerciale, industriale e professionale, l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati, l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

In sintesi:

Attività compatibili (senza autorizzazione preventiva del dirigente scolastico):

- partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose e così via che siano collegate a diritti e libertà costituzionalmente garantiti;
- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere d'ingegno;
- partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali.

Attività compatibili (previa autorizzazione preventiva del dirigente scolastico):

- collaborazioni, anche retribuite, con riviste, giornali e simili;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- collaborazioni plurime con altre scuole;
- partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- incarichi presso le commissioni tributarie;
- incarichi come revisore contabile;
- lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.

Attività assolutamente non compatibili

- Lezioni private ad alunni iscritti e frequentanti il proprio istituto;
- cariche in società costituite a scopo di lucro;
- titolare di agenzie, laboratori e tutte le attività che non si configurano come occasionali;
- altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale valgono le medesime regole per coloro la cui prestazione lavorativa sia superiore al 50%, ferma restando la specificità della disciplina di svolgimento dell'attività lavorativa formalizzata nell'istanza presentata dal personale docente e nell'accoglimento della medesima da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Restano esclusi dalla disciplina gli incarichi conferiti al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno.

Per quanto sopra, appare opportuno evidenziare che i docenti dell'Istituto che si trovano nelle condizioni suindicate dovranno compilare e sottoscrivere apposita richiesta, secondo la propria situazione, al fine di poter adempiere a specifici obblighi di legge e regolamentari.

Si rammenta che la violazione di dette norme può costituire giusta causa di licenziamento.

I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è

coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001, si invita tutto il personale docente ed ATA a presentare domanda di autorizzazione al Dirigente Scolastico. affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta **autorizzazione**.

A tal fine saranno valutati: a) **occasionalità/abitualità dell'incarico**; b) **assenza/presenza di conflitto di interesse**; c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

La richiesta, reperibile nella sezione modulistica pubblica del sito dell'istituto, va presentata esclusivamente alla segreteria – ufficio personale o via mail alla sig.ra Monica Ortega entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

In allegato nota MI del 31/08/2020

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Donata Barbaglia
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 d.lgs. 39/93*